



COMUNE DI MALNATE

Provincia di Varese

AREA ORGANIZZAZIONE

UFFICIO PERSONALE

DETERMINAZIONE

Determ. n. 372 del 14/05/2026

**Oggetto: PRESA D'ATTO COLLOCAMENTO IN QUIESCENZA DIPENDENTE COMUNALE.
IL RESPONSABILE DELL' AREA**

VISTO:

- il T.U. 18 agosto 2000, n. 267;
- i CCNL vigenti in materia;
- l'art. 5, comma 8, del Decreto Legge 06 luglio 2012, n. 95 che ha disposto il divieto di liquidazione di trattamenti economici sostitutivi per le ferie non godute anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro;
- il regolamento per il funzionamento degli uffici e dei servizi;

RICHIAMATO il Decreto Sindacale n. 46 del 30 dicembre 2025, di conferimento dell'incarico di Elevata Qualificazione per l'Area Organizzazione a decorrere dal giorno 01 gennaio 2026 fino al 31 dicembre 2026, ai sensi dell'art. 50 del D. Lgs. n. 267/2000 e 16 e seguenti del CCNL 16 novembre 2022 e ss.mm.;

VISTA la domanda presentata all'Inps in data 4 novembre 2025 (prot. Inps n. 8700.04/11/2025.0527306) del dipendente numero matricola 526, registrata al protocollo comunale al n. 24297 del 06 novembre 2025 a seguito della quale il suddetto dipendente, in servizio a tempo indeterminato presso questo Ente, inquadrato nell'Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione, sarà collocato a riposo con decorrenza 1 luglio 2026 (ultimo giorno di lavoro presso l'ente 30 giugno 2026), maturando a tale data la pensione di anzianità, agli atti dell'Ufficio Personale;

DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta alcun onere di natura economica per l'Ente;

RITENUTO di prendere atto del collocamento in quiescenza del dipendente;

DETERMINA

1. DI PRENDERE ATTO che il dipendente, n. matricola 526, a tempo indeterminato presso il Comune di Malnate, inquadrato nell'Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione, sarà collocato a riposo con decorrenza 01 luglio 2026 (ultimo giorno di lavoro presso l'ente 30 giugno 2026), maturando a tale data la pensione di anzianità, agli atti dell'Ufficio Personale;
2. PROCEDERE ai provvedimenti amministrativi conseguenti.

Avverso alla presente determinazione è ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 60 gg. o entro 120 gg. al Presidente della Repubblica. E' ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 30 gg. se trattasi di appalto di lavori, servizi o forniture.

**Sottoscritta dal Responsabile d'Area
(AFKER MATTEO)
con firma digitale**